



# COMUNE DI CALDAROLA

## Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 16

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 DEL 19-03-2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE E NUOVE NORME RIGUARDANTI LO SPOSTAMENTO A PIEDI E IN BICICLETTA**

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di marzo, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia nell'ambito della Regione Marche;

**DATO** atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

**CONSIDERATO** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**VISTO** che con l'art.1 del DPCM 11 marzo 2020 che, al fine contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si sono adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori nuove misure restrittive sull'apertura degli esercizi commerciali;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Caldarola nonché allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DCPM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTA** l'ordinanza n.10 del 19 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Marche con la quale all'art.1 si stabiliscono nuove limitazioni allo spostamento delle persone all'interno dei diversi territori comunali;

**RITENUTO**, al fine di evitare assembramenti di persone, già a far data dalle ore 00:00 del 20/03/2020 e fino alle ore 24:00 del 03/04/2020, di chiudere al pubblico spiagge, parchi e giardini pubblici. Di limitare inoltre l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).

Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## ORDINA

A far data dalle ore 00:00 del 20/03/2020 e fino alle ore 24:00 del 03/04/2020, al fine di evitare assembramenti di persone, la chiusura al pubblico di spiagge, parchi e giardini pubblici.

Inoltre, sempre nello stesso periodo, l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

## DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

Al Servizio Protezione Civile Regione Marche [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it)  
Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it);  
Al Comando Polizia Municipale - PEC: [vigili@pec.comune.caldarola.mc.it](mailto:vigili@pec.comune.caldarola.mc.it);  
Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: [tmc30473@pec.carabinieri.it](mailto:tmc30473@pec.carabinieri.it);  
Al Soup Marche – [soup@protezionecivile.marche.it](mailto:soup@protezionecivile.marche.it);

la pubblicazione dell'ordinanza all' Albo Pretorio Comunale on line.

Ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. n. 104 del 16/09/2010 si avverte che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Giuseppetti Luca Maria